



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 31.3.1994 CON
DELIBERAZIONE N. 19.



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento.

Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.

Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto, o proposto, l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

- a) le finalità sociali che con le stesse si intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
- b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 2

Referendum ammessi - Data di effettuazione

Non possono essere ammessi contemporaneamente più di tre referendum consultivi.

Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da Aprile a Giugno, non in concomitanza con altre operazioni di voto.

La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, almeno 60 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.

Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 3

Iniziativa referendaria

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio;



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale.

Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 4

Iniziativa del Consiglio Comunale

L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'Ordine del Giorno del Consiglio. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi di intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge n. 142/1990.

La deliberazione adottata di iniziativa del Consiglio stabilisce il testo del quesito-o dei quesiti- da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 5

Iniziativa dei cittadini

I cittadini che intendano promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno 100 elettori, alla costituzione di un Comitato di Promotori, composto da cinque di essi e alla definizione del quesito-o quesiti- che dovrà essere oggetto di referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

Il Sindaco convoca entro 15 giorni la Commissione per i Referendum composta dal Difensore Civico, Segretario Comunale, un esperto in materie giuridiche, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispone la legge, lo Statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie, modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

del referendum. Il Segretario dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro 15 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro 7 giorni dal ricevimento degli atti.

La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presnetazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei Promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di Referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive all'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione, la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

Il Consiglio adotta i provvedimenti di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito-o dei quesiti- e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista.

TITOLO II LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 6 Norme generali

Il procedimento per le votazioni per il referendum é improntato a criteri di semplicità ed economicità.

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

La consultazione referendaria é valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari alla metà più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per l'accoglimento del quesito referendario il quorum minimo di voti é determinato alla metà più uno dei voti validi.

La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. n. 223/1967 e successive modificazioni.

Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Comunale preposto alle consultazioni elettorali.

La Commissione verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente regolamento.



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Art. 7

Indizione del referendum

Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio adottate entro il 31 Gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta, ai Capigruppo Consiliari, al Comitato dei Promotori dei Referendum di iniziativa popolare, alla Commissione per i Referendum, all'Ufficio del Segretario Comunale e a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito-o dei quesiti- sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie almeno pari al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 8

Chiusura delle operazioni referendarie

Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i Referendum, sentito il Comitato dei Promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco propone la chiusura delle operazioni al Consiglio. Quest'ultimo delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro 5 giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i Referendum, al Comitato dei Promotori e alla cittadinanza mediante manifesti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E SCRUTINIO

Art. 9 Organizzazione

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli Uffici Comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

La Segreteria Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli Uffici Comunali contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 10 I certificati elettorali

I certificati elettorali sono compilati entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il 40° giorno dalla predetta pubblicazione.

I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio Comunale dagli elettori medesimi dal 41° giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 11 L'Ufficio di Sezione

Ciascun Ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice-Presidente e da un Segretario.

Fra il 25° giorno ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'Albo di cui alla legge n. 93/1989, modificata dalla legge n. 53/1990.

Nel periodo indicato nel precedente comma, il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale, la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali prescelti nell'Albo di cui alla legge



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 13

Determinazione dei risultati del referendum

Presso la Sede Comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio Elettorale della prima Sezione, integrato da due scrutatori della seconda.

L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
- b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

Tutte le operazioni dell'Ufficio di referendum si svolgono in adunanza pubblica.

Le operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i Referendum vengono fatte constatare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno inviato al Sindaco ed uno al Segretario. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dal Comitato dei Promotori e degli elettori presenti alle operazioni.

Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Comunale per i Referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro 3 giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'Ufficio Centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constatare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'Ufficio Centrale.

Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio Centrale e della Commissione per i Referendum alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione;
- b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum e ai Capigruppo di copia dei verbali dell'Ufficio Centrale e della Commissione dei



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Referendum;

c) al Comitato dei Promotori, mediante l'invio di copie dei verbali dell'Ufficio Centrale e della Commissione per i Referendum.

Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio Centrale e della Commissione per i Referendum nell'Archivio Comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i 3 anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'Archivio Comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio Centrale, della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

Ai componenti dell'Ufficio Centrale per i Referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27.5.1991 per le consultazioni aventi ad oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

Copia dei verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale e dell'adunanza della Commissione per i Referendum viene pubblicata dal Segretario Comunale all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

Art. 14

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

La proposta relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione.

La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

- a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuate dal Comune o dal concessionario;
- b) riservando alla stessa almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle informazioni del Comune;
- c) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente la dotazione di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente e mano d'opera comunale.

In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 212/1956 e successive modificazioni.



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e deliberati con atto da adottarsi dalla Giunta entro il 35° giorno precedente quello della votazione attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio ha adottato le deliberazioni, una superficie di cm. 70x100;
- b) ai gruppi consiliari che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, un'ulteriore superficie di cm. 70x100;
- c) a ciascun Comitato dei Promotori del Referendum un numero di superfici di cm. 70x100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a 3.

Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei Promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.

I gruppi consiliari ed il Comitato dei Promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

Entro il 33° giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capigruppo Consiliare, al Comitato dei Promotori e all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

In relazione a quanto stabilito al precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite, sono determinate mediante sorteggio.

Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 15

Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 212/1956 nel testo sostituito dall'art. 4 della legge n. 130/1975, le facoltà dalle stesse riconosciute ai Partiti o Gruppi Politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai Comitati Promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge n. 212/1956 nel testo sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/1975.

TITOLO V ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 16 Provvedimenti del Consiglio Comunale

Il Sindaco iscrive all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati, sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio e ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e ai provvedimenti sui quali aveva chiesto il pronunciamento popolare.

Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare e ha avuto esito positivo, il Consiglio adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 17 Informazione dei cittadini

Le decisioni del Consiglio vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti.

Copia delle deliberazioni del Consiglio relative all'oggetto del referendum di iniziativa popolare viene notificata, entro 10 giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei Promotori.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Disciplina del procedimento referendario

In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

regolamento.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi da parte del CO.RE.CO., in conformità all'art. 46 della legge n. 142/1990.



COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

I N D I C E

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Referendum ammessi - Data di effettuazione
- Art. 3 - Iniziativa referendaria
- Art. 4 - Iniziativa del Consiglio Comunale
- Art. 5 - Iniziativa dei cittadini

TITOLO II - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

- Art. 6 - Norme generali
- Art. 7 - Indizione del referendum
- Art. 8 - Chiusura delle operazioni referendarie

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

- Art. 9 - Organizzazione
- Art. 10 - I certificati elettorali
- Art. 11 - L'Ufficio di Sezione
- Art. 12 - Organizzazione e orario delle operazioni
- Art. 13 - Determinazione dei risultati del referendum

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

- Art. 14 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti
- Art. 15 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

TITOLO V - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

- Art. 16 - Provvedimenti del Consiglio Comunale
- Art. 17 - Informazione dei cittadini

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Disciplina del procedimento referendario
- Art. 19 - Entrata in vigore